

Commissione Protocolli

Regola n. 21 **Modifiche di società di persone e patti sociali**

Il notaio chiamato a stipulare un atto modificativo di società di persone è tenuto ad integrare, con la modifica approvata, i patti sociali in modo tale che, in seguito alla modifica, risulti riportato il testo completo ed aggiornato dei patti sociali vigenti.

Il testo completo ed aggiornato dei patti sociali vigenti può essere riportato nel corpo dell'atto o in un allegato all'atto.

Commento :

Inquadramento normativo

In caso di modifica di società di persone non vi sono norme specifiche¹ che richiedono al notaio, ai soci o agli amministratori il deposito presso il registro delle imprese di un testo di patti sociali aggiornato, come è invece previsto per le società di capitali e cooperative².

Finalità e risultati

L'inserimento, nell'atto modificativo dei patti sociali di una società di persone, del testo integrale degli stessi aggiornato con le modifiche approvate, integra una prestazione notarile completa nei confronti delle parti richiedenti, del sistema di pubblicità giuridico-commerciale, dello Stato e dei terzi.

¹ L'art. 2300 (Modificazioni dell'atto costitutivo) comma 1 c.c., in tema di società in nome collettivo, prevede che: *“Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione.”*. L'art. 2315 c.c., in tema di società in accomandita semplice, prevede che: *“si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.”*.

² L'art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni) comma 6 c.c., in tema di società per azioni, prevede che: *“Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.”*. L'art. 2480 c.c., in tema di società a responsabilità limitata, e l'art. 2545 novies c.c., in tema di società cooperative, richiamano espressamente l'art. 2436 c.c.

In tal modo si raggiungono numerosi risultati positivi tra cui si possono, a titolo esemplificativo, elencare i seguenti:

- le parti ottengono una prestazione professionale completa, ed un documento altrettanto completo, che contiene i patti sociali vigenti, da esibire ed utilizzare all'occorrenza senza necessità di produrre ulteriori documenti in parte superati e da coordinare tra loro;
- si perseguono la coerenza e la completezza del sistema di pubblicità giuridico-commerciale relativo alle società di persone;
- si soddisfa l'interesse pubblico dello Stato alla correttezza e completezza delle informazioni con cui viene alimentato il registro pubblico;
- si rendono più semplici i futuri accertamenti che dovessero essere eseguiti da terzi interessati.

Modalità applicative

Il testo completo ed aggiornato dei patti sociali vigenti può essere riportato all'interno dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o in apposto allegato. In tal modo si ottiene anche la controllabilità del rispetto della regola.

Al fine di integrare e riportare correttamente i patti sociali, il notaio provvederà a richiedere alle parti la copia dell'atto costitutivo e degli eventuali successivi atti modificativi, e ne verificherà la coerenza confrontando gli atti forniti dalle parti con le risultanze di una visura storica estratta dal registro delle imprese.

Qualora le parti non siano in grado di fornire al notaio l'atto costitutivo della società e/o i successivi atti modificativi, e comunque non si possano individuare con certezza tutti i patti vigenti, il notaio evidenzierà alle parti l'utilità di approvare un testo completo di nuovi patti sociali.

La regola riguarda tutti i casi di modifiche apportate ai patti sociali (modifica in senso proprio, aggiunta di patti, eliminazione di patti, cessione di partecipazione sociale, donazione di partecipazione sociale, costituzione di usufrutto su partecipazione, recesso di socio, esclusione di socio, morte di socio, ecc.). Non rientra tra le ipotesi di applicazione della regola quella dello scioglimento della società.

Dall'applicazione della regola non derivano conseguenze in relazione alle modalità di compilazione del modello per l'iscrizione delle modificazioni nel registro imprese (cd. Fedra) poiché la riproduzione del testo completo ed aggiornato dei patti non comporta la necessità di compilare elementi del modello ulteriori rispetto a quelli normalmente compilati in seguito alle modifiche approvate. E' evidente che, nel caso in cui le parti abbiano scelto di approvare un testo completo di nuovi patti sociali, il modello dovrà essere compilato in ogni suo elemento, analogamente a quanto avviene in caso di costituzione di società.

Efficienza della regola

In termini di “efficienza” la regola soddisfa il confronto tra costi e benefici sociali.

L’applicazione della regola non produce un rilevante aumento dei costi.
Dal punto di vista fiscale vanno esaminate le conseguenze in relazione alle imposte indirette di bollo e di registro.

Relativamente all’imposta di bollo l’atto potrebbe divenire leggermente più lungo, ma si prevede che, in tempi brevi, anche gli atti modificativi di società di persone saranno soggetti alla registrazione telematica del tipo di quella attualmente in vigore per gli atti immobiliari (cd. adempimento unico) con normativa³ che assoggetta gli atti sottoposti a registrazione con procedure telematiche, le relative copie conformi, le note e le domande per le formalità conseguenti da essi dipendenti all’imposta di bollo in misura forfetaria indipendentemente dal numero di pagine di cui si compone l’atto. L’adempimento telematico di iscrizione al registro delle imprese (cd. Fedra) già prevede l’invio di una copia digitale dell’atto ed il pagamento di un’imposta di bollo forfetaria indipendente dal numero delle pagine della copia inviata⁴.

Relativamente alla registrazione dell’atto la riproduzione del testo completo ed aggiornato dei patti sociali vigenti non è soggetta ad ulteriori imposte di registro, nemmeno nel caso di atto di cessione a titolo oneroso di partecipazione sociale, che per le società di persone comporta necessariamente alcune modifiche consequenziali ai patti sociali. L’atto, nel caso di specie, è soggetto alla tassa sui contratti di borsa e di conseguenza è esente dall’imposta di registro; la mera riproduzione del testo integrale dei patti sociali aggiornato con le modifiche necessarie conseguenti alla cessione di partecipazione non configura una ulteriore convenzione assoggettabile ad imposta di registro⁵.

³ L’art. 1 comma 1-bis della tariffa dell’imposta di bollo, di cui al D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni, prevede: *“Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l’iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti: € 230,00”*.

⁴ L’art. 1 comma 1-ter della tariffa dell’imposta di bollo, di cui al D.P.R. 642/1972, e successive modificazioni, prevede: *“Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto a) se presentate da ditte individuali € 42,00 b) se presentate da società di persone € 59,00 c) se presentate da società di capitali € 65,00”*.

⁵ La Circolare 60 del 29 marzo 2000 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir. centrale: Affari giuridici e contenz. tributario - avente per titolo *“Imposta di registro. Atti pubblici e scritture private autenticate aventi ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in società. Criterio di tassazione.”* in risposta numerose alle richieste di parere, in ordine alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in società, originate da una normativa non del tutto chiara, conclude che: *“gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società soggetti alla tassa sui contratti di borsa sono esenti dall’imposta di registro.”*

Un'ipotesi in cui è ipotizzabile l'aumento del carico fiscale è quella di cessione a titolo oneroso di partecipazione sociale (soggetta, come detto, alla tassa sui contratti di borsa) o donazione di partecipazione sociale, in cui, non essendo le parti in grado di fornire al notaio il testo completo dei patti vigenti da riportare in atto, si proceda all'adozione di nuovi patti sociali. In tal caso, trattandosi di modifiche non necessarie e consequenziali alla cessione, si configura un'ulteriore convenzione per la quale è prevedibile che l'ufficio competente richieda una imposta di registro in misura fissa.

Di contro sono evidenti i benefici in tema di certezza giuridica offerta. Si riducono, infatti, i cd. "costi di transazione" legati al rischio di litigiosità conseguente ad una scarsa conoscenza o conoscibilità delle regole sociali vigenti, sia da parte degli stessi soci che da parte di terzi.

E' prevedibile anche un effetto positivo per l'accesso al credito da parte delle imprese, potendo gli istituti di credito ed i terzi finanziatori consultare con facilità presso il notaio o presso il registro delle imprese i patti vigenti.

Applicazione della regola e indagine della volontà delle parti

L'esame dei patti vigenti potrà, inoltre, essere un importante momento di confronto con le parti, nell'indagine della loro volontà, per verificare se patti scelti ed adottati in un determinato momento storico, in alcuni casi addirittura da soggetti diversi, siano ancora adatti a soddisfare l'interesse delle parti.

L'esame dei patti vigenti potrà, ancora, essere un importante momento per la verifica della conformità degli stessi alle norme di legge, in un'ottica di "manutenzione normativa" e, dunque, l'occasione per suggerire alle parti di adottare nuovi patti sociali in seguito ad opportunità previste da modifiche normative sopraggiunte o per segnalare la necessità di adeguare gli stessi in caso di norme imperative che non dovessero più consentire l'applicazione di uno o più patti sociali.

Derogabilità della regola per volontà delle parti

La regola è derogabile per espressa volontà delle parti.

Ad esempio, nell'ipotesi eccezionale in cui le parti, per motivi di urgenza o per altri motivi, non riescano a produrre nei tempi richiesti per la stipula gli atti necessari a ricostruire i patti vigenti, le stesse potranno dispensare il notaio dall'osservare la regola.

In tal caso il notaio provvederà ad inserire in atto la dichiarazione delle parti di non volere riportare nel corpo dell'atto o in un allegato all'atto il testo completo ed aggiornato dei patti sociali vigenti.

Tuttavia è prevedibile che la regola possa essere applicata nella quasi totalità dei casi, anche in quelli di eccezionale urgenza, potendo comunque il notaio suggerire alle parti di adottare un nuovo testo integrale di patti sociali.

Delegabilità delle attività cui la regola si riferisce

Sono delegabili agli ausiliari del notaio le attività connesse all'applicazione della regola che non comportano indagine sulla volontà delle parti, riservata per legge al notaio⁶.

Potranno quindi essere delegate le attività connesse all'applicazione della regola che si svolgono nelle fasi di istruttoria preliminare dell'atto. Potranno essere delegate le attività necessarie ad acquisire dalle parti la documentazione relativa alla ricostruzione dei patti vigenti. In ogni caso il notaio sarà tenuto a controllare il risultato delle attività svolte dagli ausiliari. Potranno inoltre essere delegate le attività di riproduzione del testo dei patti vigenti che attengono alla vera e propria redazione dell'atto, ma sempre sotto la direzione e responsabilità del notaio che avrà cura di verificare la redazione effettuata.

Non sono delegabili le attività connesse all'indagine della volontà delle parti.

Controllabilità del rispetto della regola

La regola è controllabile attraverso l'inserimento nell'atto o l'allegazione all'atto del testo completo ed aggiornato dei patti sociali vigenti.

La mancata osservanza della regola per dispensa avutane, nei casi eccezionali, dalle parti è documentata con una dichiarazione da inserire in atto.

Ricaduta della regola

La ricaduta della regola è certamente positiva non solo all'interno della categoria, ma anche all'esterno, per le indicazioni fatte ai punti precedenti.

⁶ L'art. 47 comma 2 L. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), prevede che: *"Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto"*. Anche prima della riforma adottata con l'art. 12 L. 246/2005 il medesimo art. 47 prevedeva, con formulazione leggermente diversa ma sostanzialmente analoga, che: *"Spetta al notaio soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto"*.